

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL "GARANTE DELLA PERSONA DISABILE"

ART. 1

Presso il Comune di Sant'Antimo è istituito l'Ufficio del "Garante della persona disabile", i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal presente regolamento oltre che dalla normativa di settore.

ART. 2

L'Ufficio del Garante della persona disabile, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, viene scelto tramite avviso pubblico predisposto dal Settore Politiche Sociali del Comune.

Art. 3

La carica del Garante della persona disabile è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale o di Amministratore presso il Comune di Sant'Antimo.

Il Garante è organo monocratico nominato dal Consiglio Comunale, con le modalità previste per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, dallo Statuto del Comune.

Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL.

Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente, ai sensi decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

Art. 4

È eleggibile al ruolo di Garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia;
- b) idoneo curriculum, dal quale si desuma esperienza almeno triennale di svolgimento di attività a tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e della loro promozione e inclusione sociale;
- c) dia ampia garanzia di indipendenza;
- d) non sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, della Città Metropolitana, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
- e) non sia dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni, né sia amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

ART. 5

L'incarico ha carattere onorario, ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

ART. 6

Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante della persona disabile dall'Assessorato alle Politiche Sociali e dagli Uffici dei Servizi Sociali del Comune.

ART. 7

Il Garante della persona disabile potrà avvalersi della collaborazione di altri volontari, scelti, di concerto con il Sindaco e l'Assessore alle Politiche Sociali, tra coloro che ne faranno apposita richiesta scritta presso l'Ufficio dei Servizi Sociali.

Il personale che collaborerà con il Garante della persona disabile sarà scelto sulla base di particolari attitudini mostrate verso la materia della disabilità.

Art. 8

Il Comune doterà il Garante di uno specifico account e mail istituzionale (garantedisabili@comune.santantimo.na.it), lo stesso farà riferimento ad un'apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune dove sarà pubblicato anche il presente regolamento.

ART. 9

Il ruolo del Garante a supporto dell'Amministrazione Comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, con particolare attenzione all'integrazione ed inclusione sociale.

A tal fine il Garante:

- a) comunica all'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità le violazioni della Convenzione ONU e predispone una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio Comunale per ciò che riguarda la promozione di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
- b) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'Amministrazione di sostegno e da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone disabili, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo;
- c) sollecita e controlla che per ogni persona con disabilità sia redatto il progetto individuale;
- d) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone disabili;
- e) esprime pareri, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi riguardanti i diritti delle persone disabili; esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi comunali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;
- f) formula proposte all'Amministrazione Comunale finalizzate ad assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, alla loro integrazione ed inclusione sociale;
- g) propone all'Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone disabili, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;
- h) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone disabili nel Comune di Sant'Antimo;
- i) informa delle iniziative intraprese e dei risultati all'Assessore alle Politiche Sociali e gli uffici delle Politiche Sociali del Comune;
- j) collabora con il Garante nazionale, regionale e della Città Metropolitana, se istituiti.

ART. 10

Il Garante per l'esercizio del proprio incarico ha, facoltà di:

- a) accedere agli Uffici Comunali e/o Uffici di servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone disabili, l'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettuale-relazionale, segnalando all'Assessore ed agli Uffici ed altre autorità competenti eventuali violazioni e/o irregolarità;
- b) informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;
- c) controllare, previa apposita autorizzazione, le strutture nonché i programmi destinati alle persone disabili allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.

ART. 11

Il Garante rivolge indicazioni, raccomandazioni e suggerimenti ai dirigenti degli Uffici non solo Comunali ma anche Nazionali, Regionali, della Città Metropolitana, ai fini di una migliore organizzazione degli Uffici preposti alla erogazione dei servizi alla persona disabile, segnala ai Dirigenti delle strutture amministrative i comportamenti emissivi ovvero non corretti nei confronti della persona disabile.

Può farsi promotore di iniziative culturali, attività sportive e ricreative al fine di migliorare l'inserimento del disabile nel territorio sociale.

Il Garante ha il potere di accedere agli Uffici pubblici e di controllare la funzionalità dei Servizi di assistenza e di informazione rese alle persone disabili.

Il Garante può esprimere parere consultivo, non vincolante in sede di commissione, qualora invitato.

ART. 12

Il Garante dovrà predisporre un registro informatico, che dovrà essere aggiornato periodicamente o quando si renderà necessario, sul quale dovranno risultare i nomi delle persone disabili residenti nel Comune di Sant'Antimo. Su tale registro saranno annotati tutte le iniziative adottate dal Garante della Persona Disabile durante lo svolgimento della sua attività.

Il Garante è tenuto al rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss. mm. e ii nonché di tutta la normativa in materia di privacy e tutela di dati sensibili.

ART. 13

Il Garante richiama gli uffici al rispetto delle modalità e dei termini previsti, in via generale, dalle norme regionali e nazionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone disabili.

Qualora a seguito del primo richiamo l'Ente non provveda, il Garante ne dà notizia per iscritto al Sindaco ed all'Assessore alle Politiche Sociali, ed al Dirigente della struttura interessata.

ART. 14

Il Garante della persona disabile segnala ai Dirigenti delle strutture amministrative i comportamenti omissivi, ovvero non corretti, adottati dal personale inerenti alla applicazione delle disposizioni normative o regolamentari in vigore che determinano uno specifico pregiudizio alla persona disabile, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare verso gli impiegati che hanno determinato il danno.

Se l'omissione è direttamente imputabile al responsabile della struttura la segnalazione verrà rivolta all'Ufficio sovraordinato ed al Sindaco. Se il non corretto comportamento

assume le connotazioni di reato costituirà oggetto di esposto agli organi giurisdizionali competenti.

ART. 15

Annualmente entro la data di approvazione del Consuntivo, il Garante della persona disabile presenta una relazione sull'attività svolta al Sindaco ed all'Assessore alle Politiche Sociali e per conoscenza, alle associazioni di categoria presenti sul territorio.

Art. 16

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte

ART. 17

L'incarico al Garante della persona disabile può essere revocato in qualsiasi momento, su decisione del Sindaco, dell'Assessore alle Politiche Sociali e del Consiglio Comunale, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.

ART. 18

L'Assessore alle Politiche Sociali relaziona annualmente entro la data di approvazione del Consuntivo al Consiglio Comunale in ordine al funzionamento del Garante della persona disabile, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate, nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni che gli sono state inoltrate. Copia della relazione sarà trasmessa al Garante nazionale, regionale e della Città Metropolitana, nonché al Presidente della Regione Campania e all'Assessorato Regionale alle Politiche Sociali.

ART. 19

L'incarico viene svolto a titolo gratuito.

ART. 20

Al Garante della persona disabile sarà garantita la partecipazione a corsi e convegni affinché acquisisca un'adeguata formazione professionale in materia di disabilità, previa autorizzazione della Giunta Comunale.